

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4522

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIMA, RUTELLI, BASSANINI, ANDREIS, ARNABOLDI, BIONDI, CAPANNA, CECCHETTO COCO, CEDERNA, CERUTI, DONATI, FAC-  
CIO, GUIDETTI SERRA, MATTIOLI, PROCACCI, RIGGIO, RONCHI,  
SALVOLDI, TAMINO, TESTA ENRICO, TIEZZI, VESCE, GROSSO**

*Presentata il 25 gennaio 1990*

### Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si configura come legge di interesse nazionale: nazionale è l'interesse pubblico che si intende tutelare.

La stessa Corte costituzionale ha più volte affermato che la salvaguardia ambientale è interesse nazionale in cui lo Stato mantiene una sua competenza legislativa che si affianca a quella delle regioni per le materie di loro competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Le competenze delegate e trasferite alle regioni con il decreto del Presidente della Repubblica n. 617 del 1977 riguardano le strade ma soltanto dal punto di vista della manutenzione e della realizzazione di opere viarie, mentre la presente proposta di legge invece riguarda una se-

rie di norme sulla circolazione, di cui il testo principale è appunto il codice della strada, atto legislativo statale.

Pertanto non si tratta di invasioni delle competenze regionali, alle quali tra l'altro l'ultimo articolo rimanda per statuizioni più restrittive, come è parere di magistrati e di autorevoli docenti universitari di diritto regionale e degli enti locali.

La legge tende a regolamentare la circolazione fuoristrada non ad abolirla.

Viene posto il principio generale che i veicoli a motore circolino esclusivamente sulla rete stradale (articolo 1).

In zone di particolare valore ambientale, la circolazione è consentita soltanto sulle strade più importanti, escludendola

per le strade vicinali, di esbosco eccetera. Cioè per quelle « stradine di campagna o montagna » che solitamente accedono a luoghi di pregio (articolo 2).

Vi è la ovvia deroga per i servizi essenziali, di soccorso e per alcune categorie quali i residenti (articolo 3).

Ciò detto si prevede che la circolazione fuori strada avvenga solo su percorsi od impianti fissi a ciò esplicitamente destinati, previsti negli strumenti di pianificazione ed autorizzati da regione

e comune, con garanzie di rispetto e ripristino dei luoghi (articoli 6, 7 e 8).

Sono infine previste:

a) forme di pubblicità per informare ed educare i conducenti (articolo 12);

b) una fase di transizione che interessa gli impianti per i fuoristrada esistenti (articolo 11);

c) sanzioni pecuniarie amministrative (articolo 10).

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Divieto di circolazione fuori strada).*

1. Sull'intero territorio nazionale la circolazione di veicoli a motore è esclusivamente consentita su strade, di uso pubblico e private, fatte salve le eccezioni e deroghe secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.

2. È vietata la circolazione di veicoli a motore su mulattiere, piste di esbosco, viali tagliafuoco e comunque su tracciati ove non sia espressamente consentita.

## ART. 2.

*(Aree tutelate).*

1. La circolazione è limitata alle sole strade statali, provinciali e comunali nelle seguenti aree:

a) zone soggette a vincolo archeologico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089;

b) zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497;

c) zone vincolate ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

d) parchi nazionali, riserve naturali dello Stato, parchi regionali, riserve naturali regionali e monumenti naturali.

## ART. 3.

(Limiti di applicazione).

1. La circolazione fuori strada di veicoli a motore è sempre consentita ai seguenti mezzi:

a) di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in servizio di istituto in dotazione agli organi e amministrazioni statali provinciali e comunali nonché alle comunità montane ed agli enti preposti a servizi di pubblica utilità;

b) delle Forze armate, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato;

c) utilizzati, occasionalmente, per attività di soccorso, antincendio o per il trasporto di invalidi qualora sia inequivocabilmente necessario;

d) adibiti all'effettivo esercizio continuativo, anche se stagionale, di attività agricole, forestali e di trasporto merci;

e) in uso di residenti, abitanti o dimoranti, anche in via temporanea, nonché proprietari, usufruttuari, locatari di abitazioni ivi compresi i familiari, lungo il percorso più breve che consente l'accesso ai luoghi;

f) in uso di coloro che debbano accedere a luoghi non altrimenti raggiungibili per comprovati motivi di lavoro.

2. Per i casi di cui alle lettere d), e), f) del comma 1, i veicoli debbono essere muniti di apposito contrassegno di autorizzazione al transito rilasciato a titolo gratuito dalle competenti autorità comunali.

3. Qualora il transito debba avvenire in parchi nazionali, riserve naturali dello Stato, parchi regionali, riserve naturali regionali e monumenti naturali, il contrassegno di autorizzazione al transito è rilasciato gratuitamente dall'autorità preposta alla gestione dell'area protetta.

## ART. 4.

*(Motoslitte).*

1. La circolazione di motoslitte è consentita soltanto nei casi di cui all'articolo 3, comma 1.

## ART. 5.

*(Impianti e tracciati).*

1. È fatto divieto a chiunque, salvo quanto previsto dai successivi articoli, di predisporre impianti fissi, anche su terreni privati, per la circolazione fuori strada di veicoli a motore nonché di allestire a qualsiasi titolo aree, tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, comprendendo anche sentieri e mulattiere.

## ART. 6.

*(Individuazione dei percorsi adibiti al fuori strada).*

1. Qualora i comuni intendano consentire la circolazione fuori strada di veicoli a motore nello svolgimento di attività sportive, ricreative ed agonistiche, sono tenuti ad individuare i percorsi in cui tale circolazione è consentita in sede di formazione dello strumento urbanistico generale, ovvero, qualora siano già dotati di tale strumento, mediante apposita variante dello stesso, tenendo presente la vocazione e la situazione idrogeologica dei terreni.

2. L'individuazione da parte del comune delle zone suddette è sottoposta al parere favorevole preventivo dell'ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio, acquisito altresì il parere dei competenti assessorati regionali.

3. I percorsi di cui al presente articolo non potranno comunque essere individuati nelle aree di cui all'articolo 2.

## ART. 7.

*(Impianti fissi).*

1. Le aree da destinare alla predisposizione di impianti fissi sono individuate dalle regioni su richiesta dei comuni in ragione dell'armonico inserimento delle attività da svolgervi con lo stato dei luoghi e della complessiva compatibilità ambientale, previo parere favorevole dell'ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territorio.

2. L'individuazione delle aree deve altresì tener conto dei vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale ed urbanistica vigenti.

3. L'autorizzazione alla gestione degli impianti fissi è data dal comune nel cui territorio essi ricadono, previo nulla osta dell'assessorato regionale competente in materia di territorio e tutela ambientale.

4. In apposita convenzione tra il comune e l'avente titolo all'esercizio dell'impianto fisso, questi si impegna ad adottare le misure idonee alla sicurezza degli impianti, le cautele tecniche atte a far sì che le piste formate dal transito dei veicoli non siano di pericolo per le condizioni di stabilità idrogeologica dei terreni nonché al ripristino ambientale qualora cessi l'attività degli impianti per tutto ciò prestando apposita cauzione od altra idonea garanzia sino ad opera di ripristino eseguita.

5. Gli impianti di cui al presente articolo non potranno comunque essere realizzati nelle aree di cui all'articolo 2.

## ART. 8.

*(Deroghe occasionali per manifestazioni e gare).*

1. In caso di manifestazioni e di gare, purché non ricorrenti più di due volte l'anno e per durata non superiore ai tre giorni, il comune può in via eccezionale e per i tempi strettamente necessari autorizzare la circolazione fuori strada di



veicoli a motore anche su percorsi diversi da quelli di cui agli articoli 6 e 7.

2. L'autorizzazione è concessa agli organizzatori acquisito il parere della regione in ordine alla compatibilità ambientale e previa assunzione degli obblighi di cauzione e di ripristino di cui all'articolo 7.

3. Le manifestazioni e gare di cui al presente articolo non potranno comunque essere realizzate nelle aree elencate all'articolo 2.

#### ART. 9.

##### *(Vigilanza).*

1. Sull'osservanza della presente legge vigilano gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, gli organi di polizia forestale, di vigilanza ordinaria sulla caccia e sulla pesca, di polizia locale, i sindaci dei comuni, gli agenti giurati che abbiano facoltà in base alla normativa vigente, gli ispettori e guardie ecologiche onorari e volontari, i guardiaparco di parchi ed aree protette nazionali e regionali ed altresì ogni altro organo di vigilanza previsto dai singoli ordinamenti regionali.

#### ART. 10.

##### *(Sanzioni).*

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000.

2. Qualora il conducente non ottemperi alla formale intimazione di fermarsi, in aggiunta alla sanzione di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5 è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

4. Si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## ART. 11.

*(Disposizioni transitorie).*

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano titolari o gestori di impianti fissi o comunque di aree abilitate o adibite stabilmente ad attività sportive, ricreative ed agonistiche di circolazione fuoristrada di veicoli a motore debbono richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 7, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'autorizzazione provvisoria, sino alla individuazione regionale delle aree ai sensi dell'articolo 7, è concessa dal comune competente per territorio acquisito il parere regionale e fatti salvi la cauzione ed i limiti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo 7.

3. Qualora il rilascio dell'autorizzazione sia espressamente negato o il comune non provveda entro quattro mesi dall'inoltro della domanda, l'impianto deve cessare ogni attività.

4. L'autorizzazione provvisoria decade con l'individuazione regionale delle aree destinate ad ospitare impianti fissi o qualora non sia approvato l'inserimento dell'area delimitata nello strumento urbanistico generale ai sensi del comma 1 dell'articolo 6.

## ART. 12.

*(Pubblicità).*

1. I comuni predispongono e rendono consultabile a chiunque presso i rispettivi uffici tecnici, apposite cartografie riportanti l'ubicazione e le caratteristiche dei percorsi appositamente destinati alla circolazione fuori strada nonché degli impianti fissi.

2. I possessori ed i conducenti di veicoli atti alla circolazione fuori strada sono tenuti a prendere visione delle cartografie di cui al comma 1.

3. Le regioni predispongono appositi capitoli finanziari nelle loro previsioni di

bilancio per la produzione di materiale informativo sui nuovi obblighi per i conducenti introdotti dalla presente legge e per la realizzazione della segnaletica monitoria di cui all'articolo 13.

ART. 13.

*(Segnaletica).*

1. I comuni provvedono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad apporre apposita segnaletica:

a) di divieto di circolazione, conforme alle tipologie vigenti, sull'accesso alle strade e tracciati in cui, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 2, è vietata la circolazione;

b) di individuazione dei tracciati ove, ai sensi dell'articolo 6, è consentita la circolazione fuori strada.

ART. 14.

*(Ulteriori competenze regionali e comunali).*

1. Le regioni possono, con legge o con propri provvedimenti adottati anche nell'ambito della pianificazione territoriale, dettare norme più restrittive in materia di circolazione di veicoli a motore qualora questo si reputi necessario per la tutela dell'ambiente e dell'assetto del territorio.

2. I comuni possono limitare ulteriormente, con singoli provvedimenti o con inserimento delle disposizioni negli strumenti urbanistici, la circolazione di veicoli a motore su parti della propria rete viaria per ragioni di polizia locale, urbana e rurale quando ciò si appalesi necessario per la tutela dell'ambiente e dell'assetto del territorio.